

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

delle

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Principi generali e
accertamento con adesione

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 29.12.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 29.12.1999

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 27.12.2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25.2.2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.3.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.1.2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 7.12.2016

INDICE

Titolo I - CONCETTI GENERALI

Art. 1	-	Entrate tributarie comunali	pag. 4
Art. 2	-	Definizioni	pag. 4
Art. 3	-	Agevolazioni tributarie	pag. 4
Art. 4	-	Aliquote e tariffe	pag. 5
Art. 5	-	Forma di gestione	pag. 5
Art. 6	-	Il funzionario responsabile del tributo	pag. 6

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - Denunce e controlli

Art. 7	-	Attività di controllo	pag. 7
Art. 8	-	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	pag. 7
Art. 9	-	Rapporti con il contribuente	pag. 7
Art. 10	-	Diritto di interpello	pag. 8
Art. 11	-	Notificazione a mezzo posta	pag. 8

Capo 2° - Contenzioso e autotutela

Art. 12	-	Contenzioso	pag. 9
Art. 13	-	L'autotutela	pag. 9

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 14	-	Riscossione (commi 3, 4 e 5 abrogati)	pag. 11
Art. 15	-	Sospensione e dilazione del versamento	pag. 11
Art. 16	-	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	pag. 11
Art. 16 bis	-	Misura degli interessi	pag. 12

Titolo IV - SANZIONI

Art. 17	-	Sanzioni	pag. 13
Art. 18	-	Cause di non punibilità	pag. 13
Art. 19	-	Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni	pag. 13
Art. 19 bis	-	Adempimento spontaneo tardivo	pag. 13

Titolo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20	-	Ambito di applicazione	pag. 15
Art. 21	-	Attivazione del procedimento di definizione	pag. 15

Art. 22	-	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale	pag. 16
Art. 23	-	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 16
Art. 24	-	Effetti dell'invito a comparire	pag. 17
Art. 25	-	Atto di accertamento con adesione	pag. 17
Art. 26	-	Perfezionamento della definizione	pag. 17
Art. 27	-	Effetti della definizione	pag. 18
Art. 28	-	Riduzione delle sanzioni	pag. 18

Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29	-	Disposizioni transitorie	pag. 19
Art. 30	-	Norme finali	pag. 19

Allegato: modello istanza di accertamento con adesione			pag. 20
--	--	--	---------

TITOLO I - CONCETTI GENERALI

Articolo 1 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. L'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione della relativa imposta comunale.
3. Nella gestione delle entrate di natura tributaria il Comune di Monte San Pietro conforma la propria attività ai principi e alle norme stabilite dalla Legge 27/07/2000 n. 212

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

1. Per "accertamento" l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso.
2. Per "agevolazione", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento.
3. Per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento.
4. Per "funzionario responsabile", il dipendente designato dal Sindaco.
5. Per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 3 - Agevolazioni tributarie

1. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze o da dichiarazione sostitutiva come previsto dal successivo punto 2; ed ha decorrenza dalla data di presentazione della

richiesta suddetta: Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio e/o discarico di quanto già iscritto a ruolo.

2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e ***nei termini richiesti***, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 4 - Aliquote e tariffe

1. La Giunta Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge, in misura tale da garantire l'equilibrio di Bilancio. La competenza a determinare le aliquote dei tributi è attribuita, in via di eccezione, al Consiglio Comunale nei soli casi in cui la legge la riserva espressamente a tale organo.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali deve essere adottata entro lo stesso termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Nel caso in cui una norma statale consenta l'approvazione del Bilancio di previsione oltre il termine ordinariamente stabilito del 31 dicembre l'adozione delle aliquote e tariffe potrà avvenire entro tale nuovo termine, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione delle aliquote e tariffe nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate e applicate per l'anno di imposta precedente, ove la legge lo consenta.

Articolo 5 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune procede mediante gara ad evidenza pubblica.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è consentito avvalersi della collaborazione di soggetti privati o pubblici, durante la fase istruttoria, per la ricerca e l'analisi dei dati propedeutici all'individuazione dei soggetti passivi del tributo.

Articolo 6 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Per ogni tributo di competenza del Comune, il Sindaco designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo, nel rispetto della normativa vigente.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Tutte le attività demandate dal presente Regolamento o attribuite dalla Legge al funzionario responsabile del tributo sono svolte, in sua assenza, dal responsabile del Settore/Area competente, o in assenza di entrambi dal Segretario comunale.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del settore/area cui appartiene l'ufficio tributario.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - Denunce e controlli

Articolo 7- Attività di controllo

1. Spetta alla Giunta Comunale decidere i programmi specifici di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza vi provvede il Funzionario Responsabile. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla struttura organizzativa.
2. Per incentivare l'attività di recupero tributario la Giunta comunale può destinare risorse al personale addetto all'attività medesima, rapportandole ai risultati raggiunti.
3. Nell'esercizio della attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 in quanto compatibili con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13 (partecipazione al procedimento amministrativo).

Articolo 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 9 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, la collaborazione prestata dall'ufficio non esime comunque il contribuente dalle responsabilità connesse alle dichiarazioni presentate.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune a condizione che il contribuente indichi l'ufficio comunale depositario degli atti e identifichi, in modo preciso, la circostanza in cui sono stati presentati e qualsiasi altro elemento utile alla definizione della pratica.

Articolo 10 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Articolo 11 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo 2° - Contenzioso e autotutela

Articolo 12 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce la propria gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
3. La rappresentazione in giudizio ivi compresi gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso sono regolati dall'art. 17 dello Statuto comunale a cui si rinvia.
4. Il titolare della rappresentanza in giudizio può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno previa disponibilità di fondi e con atto motivato.

Articolo 13 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile di Settore/Area della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, la revoca del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza

dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l' autotutela, può revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi 516,46 Euro, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile di Settore/Area.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 14 - Riscossione (*)

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

(*) commi 3, 4 e 5 abrogati dalla delibera consiliare n. 78 del 28.11.2014

6. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il pagamento dei tributi comunali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro inferiore se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero superiore se la frazione supera tale valore (Art. 1, comma 166, L. 296/2006 Finanziaria 2007).

Articolo 15 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, fino ad un massimo di 24, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. In caso di comprovate e rilevanti difficoltà economiche e se trattasi di tributi arretrati, su richiesta dell'interessato e su parere conforme della Giunta Comunale, il Funzionario Responsabile autorizza il pagamento del tributo con rateizzazioni superiori ai 24 mesi alle stesse condizioni del comma precedente.
4. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, se non stabilito diversamente dal Consiglio Comunale.

Articolo 16 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di

riscossione, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi **11,00** Euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 in caso di liquidazione/accertamento si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a **11,00** Euro.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 16 bis – Misura degli interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale incrementato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi spettano dal giorno dell'eseguito versamento (Art. 1, comma 165, L. 296/2006 Finanziaria 2007).

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 17 - Sanzioni

1. La determinazione della misura di sanzione applicabile è di competenza del Funzionario responsabile, che esercita questo potere sulla base delle norme dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'irrogazione delle sanzioni.

Articolo 18 - Cause di non punibilità

1. Le sanzioni non sono applicabili qualora il dichiarante sia ricorso in errore non colposo sul fatto che costituisce presupposto del tributo; l'errore pertanto deve essere tale che poteva essere evitato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
2. Il fatto non è punibile quando è determinato da errore direttamente collegabile a precedente attività di controllo dell'ufficio comunale tributi.
3. Le sanzioni non si applicano se l'errata determinazione dell'imposta da parte del dichiarante è causata da forza maggiore.

Articolo 19 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante la contestazione della violazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima e comunque nei termini previsti dai regolamenti dei singoli tributi o delle relative norme di legge se gli stessi nulla dispongono in ordine al punto.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15.

Articolo 19 bis - Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi, anche oltre i limiti temporali previsti per aversi ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il contribuente può sanare la violazione commessa, versando la sanzione ridotta ad 1/4 (un quarto) del minimo contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, vigente in ciascun periodo d'imposta.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento tardivo l'avvio di un'attività di accertamento o verifica di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza. Non è di ostacolo

al ravvedimento tardivo l'attività di accertamento afferente annualità o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

3. La regolarizzazione si perfeziona con la comunicazione all'ufficio tributi di tutti gli elementi necessari all'individuazione dell'esatta posizione tributaria del soggetto, anche utilizzando l'apposito modulo predisposto, e la trasmissione della copia del versamento.

TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 20 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzioni di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dall'1.1.1999 o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
6. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
7. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, anche dopo l'adesione del contribuente, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 21 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 22 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Articolo 23 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 22, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio Protocollo che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico. Il contribuente dovrà presentare istanze separate per ogni avviso di accertamento notificato.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza se ammissibile produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire per raccomandata o a mezzo fax.
5. L'iniziativa del contribuente non è ammessa qualora l'ufficio, per il medesimo avviso di accertamento, lo abbia in precedenza invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Articolo 24 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo documentate cause di forza maggiore.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal funzionario responsabile.

Articolo 25 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente medesimo o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 26 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso, entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio provvederà a consegnare direttamente o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un esemplare dell'atto di accertamento redatto a norma dell'art. 25.
2. Qualora l'unica forma possibile di riscossione del tributo sia l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a 1.032,91 Euro è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
4. In caso di omesso pagamento anche di 1 sola rata alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 28. In tal caso il

Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 27 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 26, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere entro i termini di cui all'art. 13 comma 2 del Regolamento delle entrate tributarie ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 28 - Riduzione delle sanzioni.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quanto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordare da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 22, comma 2, formulati dal Comune.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 - Disposizioni transitorie

1. Le norme relative agli avvisi di liquidazione/accertamento specificate nei regolamenti dei singoli tributi, si applicano a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Articolo 30 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

All'Ufficio "Tributi"
del Comune di
Monte San Pietro

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

...l. sottoscritto..... nat... a il
..... e residente a in via, cod. fiscale
.....
recapito telefonico

(oppure)

Società con sede legale in
Via recapito telefonico codice fiscale
in persona del sottoscritto legale rappresentante
codice fiscale

PREMESSO

che in data, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo e per il periodo, non proceduto dall'invito di cui all'art..... del regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;

che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex art. del regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopraccitato avviso di accertamento.

(Luogo e data)

(Firma)